

# Laore

Agenzia regionale  
pro s'isvilupu in agricoltura  
Agenzia regionale  
per lo svilupper in agricoltura



REGIONE AUTÒNOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

## REGOLAMENTO PER LA DISMISSIONE E GESTIONE AD ESAURIMENTO DEI BENI DELLA RIFORMA FONDIARIA (Patrimonio Funzionale alle attività dell' Agenzia Laore Sardegna)

### **Laore Sardegna**

via Caprera 8 • 09123 Cagliari  
tel. 070 6026 • fax 070 6026 2222  
C.F. e P.I. 03122560927  
PEC: [protocollo.agenzia.laore@legalmail.it](mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it)  
[www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it)

### **Servizio Patrimonio**

tel. 070 6026 2042

## SOMMARIO

### **TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1: Premesse

Art. 2: Oggetto e finalità del regolamento

### **TITOLO II : AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Articolo 3: Immobili a destinazione agricola

Articolo 4: Immobili a destinazione extra agricola e/o complementari all'agricoltura

### **TITOLO III: DISMISSIONE DEGLI IMMOBILI**

#### **CAPO I TIPOLOGIE DI DISMISSIONE E CRITERI DI SCELTA DELL'ACQUIRENTE**

Art. 5 Cancellazione del riservato dominio sui terreni assegnati

Art. 6 Dismissione dei terreni agricoli assegnati con contratto di "assegnazione provvisoria"

Art. 7 Dismissione dei terreni agricoli in concessione amministrativa o occupati di fatto

Art. 8 Dismissione dei terreni agricoli liberi

Art. 9 Dismissione delle fasce frangivento e dei terreni reliquati

#### **CAPO II PROCEDURE DI DISMISSIONE, DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL PREZZO**

Art. 10 Procedimento di vendita

Art. 11 Procedimento di vendita su istanza di parte

Art. 12 Procedimento di vendita d'ufficio

Art. 13 Modalità e criteri di vendita

Art. 14 Determinazione del prezzo di vendita

Art. 15 Modalità e condizioni di pagamento del prezzo di vendita

### **TITOLO IV GESTIONE DEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELL'AGENZIA**

Art. 16 Ambito di Applicazione

Art. 17 Procedimento di assegnazione

Art. 18 Trattativa Privata

Art. 19 Atto di Concessione

Art. 20 Durata

Art. 21 Decadenza

Art. 22 Determinazione del canone di concessione. Criteri generali

Art. 23 Canoni per fabbricati da destinare ad attività di sviluppo rurale e dell'agroalimentare

Art. 24 Determinazione del canone di concessione per terreni ad uso agricolo

Art. 25 Modalità di pagamento del canone

### **TITOLO V GESTIONE DEL LEGNATICO DERIVANTE DAL PATRIMONIO DELL'AGENZIA**

Art. 26 Ambito di Applicazione

Art. 27 Titolari del diritto di uso del legnatico

Art. 28 Uso del legnatico

Art. 29 Raccolta a titolo gratuito di legna secca

Art. 30 Taglio e raccolta a titolo gratuito per motivi di manutenzione e sicurezza

Art. 31 Assegnazione a titolo oneroso di piante per uso familiare

Art. 32 Assegnazione a titolo oneroso di piante per uso diverso da quello familiare: vendita a imprese del settore agricolo o forestale

Art. 33 Corrispettivi

## **TITOLO VI NORME COMUNI AGLI ALTRI TITOLI, TRANSITORIE E FINALI**

### **CAPO I NORME COMUNI**

Art. 34 Durata del procedimento

Art. 35 Frazionamenti, Variazioni Catastali, Spese Notarili e di Registrazione

### **CAPO II NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 36 Pratiche in fase istruttoria

Art. 37 Inventario e Ricognizione straordinaria del patrimonio

Art. 38 Norme finali

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Premesse

1. L'Agencia Laore Sardegna (di seguito anche Agenzia), ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna", svolge, tra gli altri, ad esaurimento, i compiti assegnati dalla Legge di riforma fondiaria.
2. L'art. 33 della medesima L.R. n. 13/2006 ha stabilito che il patrimonio dell'Agencia Laore Sardegna fosse costituito dai beni mobili e immobili dell'ERSAT Sardegna e da quelli già appartenenti all'Istituto di incremento ippico riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite all'Agencia con atto ricognitivo approvato dal Presidente della Regione.
3. Nel patrimonio funzionale alle attività dell'Agencia, quale individuato con Decreto del Presidente della Regione, rientra anche il patrimonio dell'Ersat proveniente dalla riforma fondiaria, costituito da immobili a destinazione agricola ed extragricola.
4. La dismissione del patrimonio immobiliare proveniente dalla riforma fondiaria - ad esclusione dei terreni e fabbricati da includere nel programma regionale "Terre ai giovani", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.20/01 del 12/04/2016 - costituisce obiettivo prioritario dell'Agencia Laore Sardegna; pertanto, l'affidamento in concessione amministrativa di detti immobili, nonché la vendita del legnatico da essi derivante, rappresentano attività meramente residuali e limitate al tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di cessione.

### Art. 2

#### Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto i beni immobili del patrimonio funzionale alle attività dell'Agencia Laore Sardegna, acquisito ai sensi delle leggi sulla riforma fondiaria, costituito da immobili a destinazione agricola (art.10 Legge 386/76) ed extragricola (art.11 Legge 386/76), quali meglio individuati ai seguenti articoli 3 e 4.

2. In ossequio ai principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa, il presente Regolamento disciplina in particolare:
- a) i criteri per la dismissione dei suddetti immobili, con l'individuazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per la cessione, nonché del termine entro cui i procedimenti dovranno compiersi;
  - b) le modalità per la gestione dei medesimi immobili, limitatamente al tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di cessione.

## **TITOLO II**

### **AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

#### **Art. 3**

##### **Immobili a destinazione agricola**

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
  - a) gli immobili, terreni e fabbricati, a destinazione agricola con regime giuridico disciplinato dalle leggi di riforma fondiaria e assoggettati al riservato domino dell'Agenzia;
  - b) i terreni agricoli nella disponibilità dell'Agenzia che devono essere ceduti ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della Legge 386/76, appartenenti ad una delle seguenti categorie:
    - terreni agricoli assegnati in via "provvisoria";
    - terreni agricoli in concessione amministrativa o occupati di fatto;
    - terreni agricoli liberi.
2. Sono considerati agricoli i terreni, unitamente alle loro pertinenze, quando destinati all'esercizio di attività agricola e classificati come tali dagli strumenti urbanistici comunali.

#### **Art. 4**

##### **Immobili a destinazione extra agricola e/o complementari all'agricoltura**

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
  - a) gli immobili, terreni e fabbricati, a destinazione extra agricola e/o complementari all'attività agricola, con regime giuridico disciplinato dalle leggi di riforma fondiaria;

b) i terreni a destinazione extra agricola nella disponibilità dell’Agenzia, i quali devono essere ceduti ai sensi dell’art.11 della legge 386/76, appartenenti alla seguente casistica:

- fasce frangivento e terreni reliquati assegnati in via “provvisoria”;
- fasce frangivento e terreni reliquati liberi.

### **TITOLO III**

#### **DISMISSIONE DEGLI IMMOBILI**

##### **CAPO I**

#### **TIPOLOGIE DI DISMISSIONE E CRITERI DI SCELTA DELL’ACQUIRENTE**

##### **Art. 5**

##### **Cancellazione del riservato dominio sui terreni assegnati**

1. Il regime del riservato dominio a favore dell’Agenzia sui terreni assegnati con contratto di assegnazione e vendita ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 maggio 1950 n. 230, viene a cessare con il pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L. 386/76.
2. Nei casi in cui l’assegnatario sia deceduto senza aver pagato la quindicesima annualità del prezzo di assegnazione e non sia avvenuto il subentro di uno degli eredi aventi titolo, l’assegnazione si ritiene decaduta ed il fondo rientra nella disponibilità dell’Agenzia.

##### **Art. 6**

##### **Dismissione dei terreni agricoli assegnati con contratto di “assegnazione provvisoria”**

1. La dismissione potrà riguardare terreni agricoli (poderi e quote aggiuntive) oggetto di “assegnazioni provvisorie”, ovvero assegnazioni non perfezionate con la stipula di regolare atto pubblico.
2. La vendita potrà avvenire in favore degli "assegnatari provvisori", ovvero dei soggetti titolari del contratto di “assegnazione provvisoria” o degli eredi degli assegnatari stessi.
3. Sono preferiti tra gli eredi i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 5 dell’art. 10 della legge 386/76, ossia i coltivatori diretti o altri manuali e abituali coltivatori della terra. Tali requisiti sono attestati dall’iscrizione all’INPS e alla Camera di Commercio nella sezione Coltivatori diretti e dal possesso della Partita IVA, oppure dal possesso della qualifica IAP.

## **Art. 7**

### **Dismissione dei terreni agricoli in concessione amministrativa o occupati di fatto**

1. La dismissione potrà avvenire nei confronti dei concessionari e/o conduttori di fatto dei terreni agricoli (poderi e quote aggiuntive), in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 5 dell'art. 10 della legge 386/76, ossia coltivatori diretti o altri manuali e abituali coltivatori della terra. Tali requisiti sono attestati dall'iscrizione all'INPS e alla Camera di Commercio nella sezione Coltivatori diretti e dal possesso della Partita IVA, oppure dal possesso della qualifica IAP.
2. Requisito oggettivo per l'acquisto dei terreni agricoli suddetti è la conduzione continuata ed attuale del terreno, in concessione o detenuto di fatto in buona fede, da almeno da cinque anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La detenzione di fatto, nonché la decorrenza della medesima, può essere dimostrata da atti ufficiali dell'Agenzia Laore Sardegna, ivi compresi quelli dei disciolti Enti di Riforma e di Sviluppo nei cui compiti l'Agenzia è subentrata ai sensi delle Leggi Regionali n. 13/2006 e n. 2/2007. Tra tali atti si intendono comprese anche le certificazioni rilasciate ai fini di miglioramenti fondiari ed agrari inerenti al fondo oggetto di vendita e la certificazione relativa a contributi e finanziamenti ai quali il detentore ha avuto accesso.
4. Laddove l'immobile sia detenuto di fatto, ai fini della dismissione si dovrà procedere alla regolarizzazione della detenzione del bene. Il detentore, a titolo di risarcimento per la detenzione di fatto, dovrà corrispondere all'Agenzia una somma corrispondente al canone calcolato per gli ultimi cinque anni secondo i criteri previsti dall'art. 22 del presente regolamento.

## **Art. 8**

### **Dismissione dei terreni agricoli liberi**

1. I terreni agricoli liberi da conduttori, che sono o che tornano nella disponibilità giuridica e materiale dell'Agenzia, salvo che debbano essere inseriti nel programma "Terre ai giovani" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/01 del 12/04/2016, sono ceduti ai confinanti in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 5 dell'art. 10 della legge 386/76, ossia a favore di coltivatori diretti o altri manuali e abituali coltivatori della terra. Tali requisiti sono attestati dall'iscrizione all'INPS e alla Camera di Commercio nella sezione Coltivatori diretti e dal possesso della Partita IVA, oppure dal possesso della qualifica IAP.

2. Nel caso l'acquisto del bene sia richiesto da più soggetti confinanti in possesso dei requisiti di cui al primo comma, si intendono quali criteri preferenziali quelli previsti dall'art. 7 del D. lgs. n. 228/2001.
3. Nel caso di fondo intercluso, lo stesso può essere ceduto al proprietario del terreno circostante ancorché privo dei requisiti di cui al comma 1.
4. In assenza di richieste da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 3, i terreni possono essere ceduti ai confinanti anche se privi dei requisiti di cui al comma 1, ciascuno per la porzione contigua con il proprio terreno. Nel caso in cui un confinante non sia interessato all'acquisto dovrà rilasciare la rinuncia liberatoria in favore dell'altro (o degli altri) confinanti interessati.
5. In mancanza di confinanti o qualora costoro non siano interessati, gli stessi dovranno rilasciare una rinuncia formale all'acquisto e l'Agenzia sarà libera di alienare i terreni agli imprenditori e cooperative agricole in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 5 dell'art.10 della legge 386/76, sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

#### **Art. 9**

##### **Dismissione delle fasce frangivento e dei terreni reliquati**

1. La dismissione potrà riguardare sia le fasce frangivento e i terreni reliquati liberi da conduttori, che sono o che tornano nella disponibilità giuridica e materiale dell'Agenzia, sia quelli oggetto di "assegnazioni provvisorie", ovvero assegnazioni non perfezionate con la stipula di regolare atto pubblico.
2. Nella vendita delle fasce frangivento e dei terreni reliquati sono preferiti, nell'ordine, gli "assegnatari provvisori" (ovvero i soggetti titolari del contratto di "assegnazione provvisoria" o gli eredi degli assegnatari stessi), i frontisti o i confinanti in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 5 dell'art.10 della legge 386/76, ossia i coltivatori diretti o altri manuali e abituali coltivatori della terra. Tali requisiti sono attestati dall'iscrizione all'INPS e alla Camera di Commercio nella sezione Coltivatori diretti e dal possesso della Partita IVA o della qualifica di IAP.
3. In assenza dei soggetti indicati al comma 1, l'Agenzia potrà disporre l'alienazione delle fasce di frangivento in favore degli assegnatari provvisori, dei frontisti e/o confinanti interessati, anche se privi dei requisiti di cui al punto 2.



4. Qualora gli assegnatari provvisori, i frontisti e/o confinanti non siano interessati all'acquisto delle fasce frangivento, dovranno rilasciare all'Agenzia una rinuncia formale e l'Agenzia sarà libera di alienare le stesse agli imprenditori e cooperative agricole in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 5 dell'art.10 della legge 386/76, sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

## **CAPO II**

### **PROCEDURE DI DISMISSIONE, DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL PREZZO**

#### **Art. 10**

##### **Procedimento di vendita**

1. I procedimenti di vendita potranno essere avviati su istanza di parte o d'ufficio.

#### **Art. 11**

##### **Procedimento di vendita su istanza di parte**

1. Gli interessati in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti, potranno presentare istanza formale per richiedere l'acquisizione in proprietà degli immobili oggetto del presente regolamento.
2. Il richiedente nella istanza dovrà:
  - a) dichiarare i propri dati anagrafici;
  - b) allegare copia di un documento di identità in corso di validità;
  - c) dichiarare il luogo e i dati catastali dell'immobile interessato all'acquisto e, in caso di richiedente confinante o frontista, luogo e dati catastali del terreno di proprietà (comune, località, foglio e mappale);
4. Le domande dei richiedenti sono raccolte ed istruite dall'ufficio del Servizio competente dell'Agenzia, che dovrà verificare la presenza di eventuali controinteressati.
5. Per l'istruttoria si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
6. Avranno in ogni caso precedenza le situazioni in cui, con adeguata documentazione, sarà attestato che l'immobile è inserito in progetti di sviluppo candidati al finanziamento pubblico; inoltre, nel caso di fasce frangivento, avranno precedenza le situazioni in cui le stesse risultino in uno stato di pericolo e sia urgente la messa in sicurezza.
7. Successivamente e, comunque, entro 30 giorni dall'acquisizione della richiesta, l'Agenzia, verificati i requisiti degli aspiranti acquirenti stabiliti dal regolamento,

- provvederà a dare riscontro agli interessati in conformità alle vigenti disposizioni in materia di procedimento amministrativo.
8. In caso sussistano i requisiti, notificato l'avvio del procedimento, l'Agenzia comunicherà al richiedente la proposta di vendita contenente il prezzo del bene, comprensivo di ogni onere aggiuntivo, nonché le modalità di pagamento, stabilendo un termine perentorio di giorni 30 per l'accettazione.
  9. In caso di accettazione del prezzo con l'espressa scelta della modalità di pagamento, l'Agenzia comunicherà la conclusione dell'istruttoria con l'invito alla nomina di un notaio per la stipula dell'atto.
  10. La mancata accettazione del prezzo o il silenzio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito di 30 giorni, equivarrà a rinuncia all'acquisto.
  11. In tal caso, qualora il richiedente risulti detentore di fatto dell'immobile, salvo che si possa procedere ad un affidamento in concessione, l'Agenzia provvederà, nei successivi 30 giorni, a richiedere, con atto di diffida, il rilascio del fondo.
  12. Il fondo dovrà essere rilasciato entro 30 giorni dalla ricezione della diffida e nulla sarà dovuto per i miglioramenti apportati, fatta eccezione per quelli eventualmente autorizzati, con atti formali, dall'Agenzia o dai cessati enti.
  13. L'Agenzia procederà a prendere possesso del fondo redigendo, in contraddittorio, il verbale di consistenza. Qualora il detentore non ottemperi alla consegna dell'immobile, l'Agenzia provvederà a porre in essere la conseguente procedura di rilascio.
  14. Recuperata la disponibilità del bene, l'Agenzia procederà a dismettere l'immobile secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.

## **Art. 12**

### **Procedimento di vendita d'ufficio**

1. Entro 60 giorni, decorrenti dalla data di approvazione del presente Regolamento, l'Agenzia provvederà alla redazione di un elenco contenente gli immobili da dismettere.
2. Il competente Servizio dell'Agenzia, annualmente, provvederà a redigere i piani di dismissione.

3. Il Servizio competente, a seguito di uno studio di fattibilità e individuati gli interlocutori, ai sensi degli articoli precedenti, provvederà ad avviare la procedura di dismissione, richiedendo una manifestazione di interesse agli aventi titolo.
4. Gli interessati contattati dovranno presentare la propria formale manifestazione d'interesse all'Agenzia Laore Sardegna.
5. Agli interlocutori che avranno manifestato interesse all'acquisto dell'immobile interessato, entro i termini stabiliti, verrà inviata la comunicazione di avvio del procedimento. Eventuali domande presentate oltre i termini previsti saranno esaminate con riserva.
7. La procedura si svolge secondo quanto previsto dai commi 8 e seguenti dell'art. 11.

### **Art. 13**

#### **criteri di vendita**

1. La vendita è effettuata ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge 386/76, senza l'inserimento del patto di riservato dominio a favore dell'Agenzia.

### **Art. 14**

#### **Determinazione del prezzo di vendita**

1. Per gli immobili per i quali ci sia stata precedentemente una proposta di vendita con accettazione del prezzo e la detenzione del bene risultasse ancora in capo all'assegnatario originario, il prezzo di vendita è determinato ai sensi della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ersat n. 156/2002 del 10 Dicembre 2002, la quale prevede che per le assegnazioni non concluse e con il prezzo proposto ed accettato, si può procedere all'assegnazione mediante la rivalutazione del prezzo di vendita comunicato ed accettato precedentemente, sempre che tale prezzo rivalutato non risulti superiore all'attuale valore di mercato, nel qual caso l'assegnatario può richiedere all'Agenzia Laore una nuova stima.
2. Gli immobili per i quali non ci sia stata precedentemente una proposta di vendita accettata, sono alienati con vincolo di destinazione agricola. Il valore del bene sarà determinato secondo il criterio del più probabile valore di mercato, ritenuto congruo dall'Agenzia. Il prezzo di stima va riferito alla data della proposta.
3. Nel caso in cui l'immobile sia già detenuto in forza di un atto di concessione e il concessionario acquirente non sia in regola con il versamento dei canoni dovuti,

oltre al prezzo del fondo come sopra determinato, dovrà corrispondere all'Agenzia il saldo del debito.

4. Nel caso di immobili detenuti di fatto, "senza titolo", oltre al prezzo del fondo, determinato come al punto 2 del presente articolo, il detentore acquirente dovrà corrispondere all'Agenzia la somma prevista dall'articolo 7 comma 4.

#### **Art. 15**

##### **Modalità e condizioni di pagamento del prezzo di vendita**

1. La somma complessiva dovuta dall'acquirente all'Agenzia può essere corrisposta in un'unica soluzione ovvero, a scelta dell'acquirente, sono possibili forme di rateazione.
2. In caso di corresponsione della somma complessiva (prezzo di vendita, canone d'uso e ammontare dei debiti) in un'unica soluzione, il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni antecedenti la stipula dell'atto pubblico di compravendita.
3. Qualora il prezzo di vendita sia superiore ad € 5.000,00, l'importo potrà essere rateizzato per un massimo di 10 rate annuali posticipate, al tasso di interesse vigente al momento della stipula, con decorrenza del piano di ammortamento dalla data di stipula del contratto e previa iscrizione di ipoteca legale per l'intero importo dovuto.
4. Nel caso di pagamento rateizzato del prezzo di vendita, le rate dovranno essere corrisposte direttamente all'Agenzia alla scadenza e il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per alcun motivo. Alla riscossione si potrà procedere anche mediante ruoli esattoriali previsti dal DPR 29.9.1973 n.602 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. In caso di ritardato pagamento, oltre il termine innanzi detto, sulle somme dovute e non corrisposte decorreranno, di pieno diritto e a carico dell'acquirente, gli interessi di mora nella misura fissata del tasso legale vigente, dal verificarsi dell'inadempimento fino al giorno dell'effettivo soddisfo, senza bisogno di costituzione in mora o di atto di avviso. L'Agenzia potrà richiedere in via esecutiva, senza necessità di domanda giudiziale, il pagamento integrale di ogni somma ad essa dovuta, accessori e spese, facendo ricorso alle procedure coattive previste dalla normativa vigente.

6. In tutti i casi di pagamento rateizzato del prezzo di vendita l'acquirente dovrà, a garanzia del pagamento, iscrivere sul fondo ipoteca a favore dell'Agenzia Laore Sardegna o, a scelta dell'acquirente medesimo, prestare polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.

## **TITOLO IV**

### **GESTIONE DEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA' DELL'AGENZIA**

#### **Art. 16**

##### **Ambito di Applicazione**

1. Il presente capo disciplina la fruizione da parte di terzi dei beni immobili provenienti dalle Leggi di riforma agraria, che sono o che ritornano nella piena disponibilità dell'Agenzia e che, nelle more delle procedure di dismissione, debbono essere gestiti in regime di concessione amministrativa o comodato.
2. Per gli immobili di cui al punto 1 deve essere accertato prioritariamente che non abbiano le caratteristiche per essere inseriti nella procedura di assegnazione mediante bando pubblico del programma "Terre ai Giovani", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/01 del 12/04/2016.
3. Gli immobili possono essere assegnati ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 5 dell'art.10 della legge 386/76, ossia i coltivatori diretti o altri manuali e abituali coltivatori della terra. Tali requisiti sono attestati dall'iscrizione all'INPS e alla Camera di Commercio nella sezione Coltivatori diretti e dal possesso della Partita IVA o della qualifica di IAP.

#### **Art. 17**

##### **Procedimento di assegnazione**

1. L'attività di assegnazione avverrà nel rispetto dei criteri di adeguata pubblicità, trasparenza e imparzialità, attraverso la pubblicazione di un bando ad evidenza pubblica.
2. Nel formulare la graduatoria per l'assegnazione degli immobili di cui all'art. 16, dal punto di vista soggettivo, si darà preferenza nell'ordine a:
  - a) coltivatori diretti;
  - b) giovani agricoltori di età non superiore ai 40 anni;
  - c) cooperative agricole;

- d) aziende che aderiscono a sistemi di produzione biologica certificata;
  - e) aziende che aderiscono ad organismi di filiera;
  - f) aziende inserite in progetti integrati territoriali;
  - g) aziende confinanti.
3. I requisiti di cui al comma 2 devono sussistere alla data di scadenza del bando.
4. Nelle procedure in cui è prevista la presentazione di un progetto di valorizzazione e recupero dell'immobile, sarà data preferenza ai progetti che comportano:
- a) l'integrazione con le attività legate allo sviluppo rurale del territorio;
  - b) un aumento dell'occupazione nel settore agricolo;
  - c) attività agricole e di trasformazione, commercializzazione, di produzioni dell'agroalimentare.

Il progetto di valorizzazione e sviluppo socio-economico dovrà evidenziare le scelte strategiche individuate dal richiedente per la valorizzazione del bene che si intende acquisire, sulla base di parametri e indirizzi socio-economici che consentano di valutare il potenziale impatto della proposta progettuale nel medio periodo.

La presentazione del progetto dovrà avvenire entro i termini fissati nel bando.

#### **Art. 18**

##### **Trattativa Privata**

1. Per l'individuazione del concessionario o comodatario, nell'ambito della normativa nazionale e comunitaria vigente, è possibile ricorrere a trattativa privata.
2. L'affidamento a trattativa diretta è ammesso nei seguenti casi:
  - a) qualora il bene risulti detenuto in buona fede e il detentore non sia interessato ad acquisirlo in proprietà;
  - b) qualora, a seguito di pubblico avviso, non siano state presentate richieste o queste non siano state ritenute ammissibili;
  - c) per la concessione di spazi dello stesso immobile, non compresi nel rapporto contrattuale in essere, ma divenuti necessari per l'espletamento dell'attività, fino al limite non superiore del 50% della superficie originariamente affidata;
  - d) per comodato di immobili ad enti pubblici.

#### **Art. 19**

##### **Atto di Concessione**

1. La concessione in uso a terzi non comporta la cessione o rinuncia da parte dell'Agenzia dei propri diritti di supremazia, di autotutela, di esecuzione coattiva e

sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela giurisdizionale. Le concessioni di cui al presente regolamento sono atti amministrativi potestativi unilaterali, revocabili per esigenze di interesse pubblico in qualunque momento, nel rispetto della normativa vigente.

2. L'atto di concessione contiene in particolare:

- a) la precisa individuazione delle aree o dei locali destinati all'espletamento delle attività, integrata dal rilievo dello stato dei luoghi e planimetrie relative;
- b) l'esatta e dettagliata indicazione delle eventuali opere e lavori da eseguire, nonché dei tempi di esecuzione. Qualora i relativi oneri siano fissati a carico del concessionario, allo stesso spetta ogni spesa al riguardo;
- c) gli oneri e le modalità di utilizzo del bene;
- d) l'importo del canone o corrispettivo, i termini e le modalità di pagamento, l'adeguamento ISTAT;
- e) la previsione del versamento di una cauzione infruttifera pari a tre mensilità, anche sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa;
- f) la data di decorrenza del rapporto e il termine di scadenza, con l'eventuale clausola che la cessazione del medesimo avvenga senza necessità di disdetta;
- g) l'obbligo esclusivo per il concessionario di pagare tutte le spese per le utenze necessarie alla gestione dell'immobile;
- h) l'obbligo del concessionario di provvedere alla manutenzione dell'immobile e la messa a norma degli impianti e dei servizi;
- i) la facoltà dell'Agenzia di effettuare, tramite i propri tecnici ed in contraddittorio con il concessionario, controlli circa lo stato di conservazione del bene;
- j) l'impegno del concessionario di osservare e far osservare la necessaria diligenza nell'utilizzo del bene e degli impianti, in modo da evitare qualsiasi danno anche a terzi e restituire il bene nelle condizioni in cui è stato consegnato;
- k) il divieto di effettuare qualsiasi modifica agli immobili senza autorizzazione preventiva dell'Agenzia;
- l) l'obbligo del concessionario di usare l'immobile secondo le modalità previste nell'atto di concessione;
- m) l'esclusione della facoltà di concedere a terzi i beni per la gestione di altra attività, nonché il divieto di sublocazione, comodato o cessione di contratto anche parziale

e/o gratuito, per atto tra vivi o mortis causa, senza atto di assenso dell' Agenzia, pena la risoluzione, *ipso iure*, della concessione.

3. Sarà cura del contraente ottenere certificati, permessi, nulla osta e ogni altro atto di assenso necessario per l' utilizzo degli immobili.

#### **Art. 20**

##### **Durata**

1. La concessione ha durata di cinque anni, rinnovabili su richiesta scritta del concessionario tre mesi prima della scadenza.
2. La concessione di immobili per finalità legate allo sviluppo rurale, che comportano la presentazione di un progetto di investimento, può avere durata decennale e, se validamente motivata per ragioni di ammortamento dell' investimento, durata ventennale.
3. Prima della scadenza della concessione il Servizio competente, con apposita determinazione, valutata la maggiore convenienza economica per l' Agenzia, può autorizzare il rinnovo per la stessa durata o disporre la disdetta del rapporto, anche ai fini della sola rinegoziazione del canone.

#### **Art. 21**

##### **Decadenza**

1. Comporta la decadenza della concessione:
  - a) la mancata costituzione della cauzione nei termini assegnati, ove stabilita;
  - b) il mancato pagamento di una semestralità del canone o degli oneri a proprio carico, qualora siano inutilmente decorsi trenta giorni dal termine di scadenza;
  - c) la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene.
2. Il responsabile del procedimento, accertata la sussistenza di una delle predette cause di decadenza, inoltra la contestazione al concessionario tramite PEC o con raccomandata A/R, assegnando un termine di quindici giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni.
3. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute idonee, la decadenza della concessione è disposta con provvedimento del Direttore del Servizio competente, fatto salvo per l' Agenzia il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

#### **Art. 22**

##### **Determinazione del canone di concessione. Criteri generali**



1. Il canone da corrispondere all’Agenzia per l’utilizzo degli immobili è determinato, sulla base di valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, con apposita perizia estimativa effettuata da tecnici dell’Agenzia, che si atterranno ai seguenti elementi essenziali di valutazione:
  - a) valore immobiliare del bene da concedere in uso;
  - b) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d’uso prevista nel rapporto concessorio;
  - c) eventuale impegno da parte dell’utilizzatore alla esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, strutture fisse, costruzione e ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell’immobile;
  - d) in caso di rinnovo di concessione scaduta, il canone non potrà essere inferiore al canone aggiornato con i valori ISTAT, riferito all’ultimo periodo della concessione scaduta.

### **Art. 23**

#### **Canoni per fabbricati da destinare ad attività di sviluppo rurale e dell’agroalimentare**

1. Per la concessione di fabbricati a destinazione d’uso agricolo e/o complementare a quello agricolo, il canone di concessione da corrispondersi per l’utilizzo dell’immobile è determinato sulla base dei dati riportati presso l’OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell’Agenzia delle Entrate, fatte salve le ipotesi di determinazione del canone di cui al successivo punto 4, canone comprensivo dell’obbligo del concessionario di provvedere alla manutenzione ordinaria così come definita dalla lettera a) del comma 1, dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.
2. Tenuto conto del fatto che l’OMI fornisce una rilevazione delle quotazioni dei valori di locazione di immobili in efficiente stato di conservazione, al momento della stipula sarà data la facoltà al concessionario di optare tra due importi predeterminati di canone:
  - a) la prima opzione consente il pagamento del canone in misura pari a quella riportata dall’OMI, gravando comunque il concessionario dell’ulteriore obbligo di provvedere alla realizzazione degli interventi edilizi sull’immobile come definiti dalle lettere b), c), e d) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001. Per la realizzazione di tali opere, preventivamente prescritte e/o autorizzate dall’Agenzia, alla scadenza del contratto di concessione compete al concessionario una indennità o rimborso pari alla somma delle spese effettivamente sostenute e documentate, sotto il profilo tecnico e fiscale, posticipata alla data di scadenza

della concessione, con saggio di interesse pari a quello legale vigente alla data di conclusione dei lavori;

b) la seconda opzione, confermando l'obbligatorietà del concessionario di provvedere alla realizzazione degli interventi edilizi sull'immobile come definiti dalle lettere b), c), e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, prevede il pagamento in forma ridotta del canone rilevato presso l'OMI, rinunciando espressamente, alla scadenza contrattuale, all'indennità o rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori prescritti e/o autorizzati dall'Agenzia.

3. Nei casi di cui alla lettera b) del punto precedente, il canone sarà ridotto secondo le seguenti graduazioni:

a) la prima riduzione, pari al 30% della quotazione dell'OMI di cui al punto 1, tiene conto della vetustà posseduta dalla generalità dei fabbricati, la cui epoca di costruzione è maggiore ai 30 anni, in quanto realizzati negli anni della Riforma Agraria o, come in altri casi, precedentemente. Tale riduzione compete nell'ipotesi originaria nella quale è fatto carico al concessionario di assumere tutti gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria dell'immobile come definita dalla lettera b) comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;

b) qualora, sulla base di perizia tecnica del Servizio competente, sia necessario realizzare delle opere ricadenti tra quelle indicate alla lettera c) comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, definiti "interventi di restauro e di risanamento conservativo" (*interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio*), il valore del canone di cui al precedente punto potrà essere ridotto di un ulteriore 10%, per un totale del 40% di riduzione sulla quotazione OMI;

c) nell'ipotesi che, sulla base di perizia tecnica del Servizio competente, sia necessario realizzare delle opere ricadenti tra quelle indicate alla lettera d) comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, definiti "interventi di ristrutturazione edilizia" (*interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.*

*Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica), il valore del canone di cui al precedente punto potrà essere ridotto di un ulteriore 10%, per un totale del 50% di riduzione sulla quotazione OMI.*

4. Nell'ipotesi che per l'immobile oggetto della concessione l'OMI non riporti alcuna quotazione riferibile alla zona omogenea o collocazione urbanistica consolidata (CSU) in cui è localizzato il bene, l'Agenzia provvede a determinare il canone secondo le seguenti modalità:
- a) nell'ambito dello stesso comune, per beni a destinazione d'uso simile all'immobile oggetto di valutazione, fatto pari a 1 il valore di locazione praticato per la collocazione urbanistica (CSU) centrale, si provvede a ridurre tale importo secondo la seguente graduazione:
    - meno 5% se il bene oggetto di valutazione è sito in una zona CUS semicentrale;
    - meno 10% se il bene oggetto di valutazione è sito in una zona CUS periferica;
    - meno 15% se il bene oggetto di valutazione è sito in una zona CUS suburbana;
    - meno 20% se il bene oggetto di valutazione è sito in una zona CUS rurale;
  - b) nell'ipotesi in cui nell'ambito del comune in cui è sito il bene oggetto di valutazione non sia presente alcuna quotazione riferibile alla destinazione d'uso dell'immobile, si procederà ad un esame delle quotazioni rilevate dall'OMI nei comuni confinanti e, per ogni comune, si procederà all'applicazione delle riduzioni percentuali come al precedente punto; i valori così ottenuti saranno mediati aritmeticamente per ottenere il canone da applicare al caso in esame;
  - c) in assenza di qualsiasi dato OMI comparabile nell'ambito della tecnica estimativa, la valutazione sarà effettuata con apposita perizia tecnico-estimativa da tecnici dell'Agenzia.

#### **Art. 24**

#### **Determinazione del canone di concessione per terreni ad uso agricolo**

1. Per quanto riguarda la determinazione del canone di concessione per terreni ad uso agricolo, questo sarà determinato su base provinciale, rilevando per qualità di coltura, tramite le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative, i dati, se disponibili, sui canoni applicati nella stipula dei contratti di affitto dei fondi rustici in deroga. Per ogni qualità di coltura, operando la media aritmetica dei valori rilevati, si definirà un unico importo, il quale costituirà il valore di riferimento sul quale operare, se del caso, la deduzione di cui al punto seguente.
2. Nel caso in cui sia necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria, al valore di riferimento è sottratta una somma pari al 30%; in tal caso nulla è dovuto al concessionario per le spese sostenute.
3. Per i miglioramenti fondiari si rimanda alla normativa nazionale in materia, con la precisazione che non verranno rimborsate le somme già finanziate o co-finanziate da soggetti pubblici.

#### **Art. 25**

##### **Modalità di pagamento del canone**

1. Il canone di concessione, determinato dall'Agazia sulla base dei criteri indicati negli articoli precedenti, dovrà essere corrisposto in rate semestrali, aventi scadenza, rispettivamente, in data 30 aprile e 31 ottobre di ciascun anno. Lo stesso verrà aggiornato annualmente nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT per il mese di novembre, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

### **TITOLO V**

#### **GESTIONE DEL LEGNATICO DERIVANTE DAL PATRIMONIO DELL'AGENZIA**

#### **Art. 26**

##### **Ambito di Applicazione**

1. Il presente titolo disciplina la vendita e/o assegnazione di legname.
2. Tutti i terreni di proprietà dell'Agazia, inseriti nell'elenco dei beni funzionali in qualità di frangiventi e terreni forestali, sono da considerarsi soggetti al taglio del legnatico e, pertanto, alla vendita e/o assegnazione dello stesso, ai sensi delle leggi di settore.

#### **Art. 27**

##### **Titolari del diritto di uso del legnatico**

1. L'uso del legnatico sulle proprietà dell'Agenzia è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini, in possesso di caminetto o caldaia a legna per riscaldamento domestico e alle imprese del settore agricolo o forestale.
2. L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere a verifiche anagrafiche qualora emergessero dubbi sulla titolarità dei requisiti richiesti, ovvero a verifiche a campione.

#### **Art. 28**

##### **Uso del legnatico**

1. L'uso del legnatico viene gestito ed amministrato dall'Agenzia in conformità alle normative vigenti e agli studi di settore in corso. Tale diritto si articola in tre forme:
  - raccolta e taglio a titolo gratuito;
  - assegnazione per uso familiare;
  - assegnazione per uso diverso da quello familiare.

#### **Art. 29**

##### **Raccolta a titolo gratuito di legna secca**

1. A tutti i cittadini è concessa a titolo gratuito la raccolta della legna secca giacente a terra ed avente un diametro massimo di 15 cm e delle piante già secche, in piedi, aventi diametro, a 1,30 m da terra, inferiore a 15 cm.
2. La raccolta della legna secca di cui al comma 1 potrà essere effettuata nell'intero anno solare, dalle ore 7,00 alle ore 18,00 di ogni giorno.
3. Per tale utilizzo è necessario presentare formale richiesta all'Agenzia Laore Sardegna.
4. Compatibilmente con le reali disponibilità, il quantitativo massimo di legna secca concedibile per nucleo familiare è, normalmente, di 30 quintali. Ad ogni modo la legna secca giacente a terra non potrà essere oggetto né di vendita, né di qualsiasi altra transazione commerciale tra i cittadini. Qualora dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione del materiale legnoso, l'assegnatario e tutto il nucleo familiare non potrà accedere ad altre assegnazioni di legname per un periodo non inferiore a cinque anni.

#### **Art. 30**

##### **Taglio e raccolta a titolo gratuito per motivi di manutenzione e sicurezza**

1. A tutti i cittadini, imprese del settore agricolo o forestale e alle amministrazioni locali, interessate per competenza territoriale, è concesso, a titolo gratuito, il taglio e la raccolta della legna nei seguenti casi:
  - qualora il frangivento o altro sito alberato necessiti di urgenti interventi di manutenzione al fine della messa in sicurezza;
  - qualora il frangivento o altro sito alberato sia stato percorso da incendio e necessiti di bonifica delle piante pericolose;
  - qualora il frangivento o altro sito alberato necessiti di lavori finalizzati alla prevenzione degli incendi;
  - qualora il frangivento o altro sito alberato ricada a ridosso di strade, al fine di garantire la sicurezza stradale, compresa la visibilità.
2. Per la concessione a titolo gratuito del legnatico è necessario presentare formale richiesta all’Agenzia, evidenziando la motivazione dell’intervento.
3. Per la raccolta della legna assegnata a titolo gratuito, dovranno essere osservate tutte le prescrizioni contenute nel successivo articolo 31, commi 6, 8, 9 e 10.
4. Il quantitativo massimo di legna concedibile a titolo gratuito è limitato agli alberi interessati all’eliminazione del pericolo, e/o alla messa in sicurezza della fascia frangivento o del sito alberato. Ad ogni modo la legna concessa gratuitamente, non potrà essere oggetto né di vendita né di qualsiasi altra transazione commerciale tra i cittadini. Qualora dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione del materiale legnoso, l’assegnatario non potrà accedere ad altre assegnazioni di legname per un periodo non inferiore a cinque anni.

### **Art. 31**

#### **Assegnazione a titolo oneroso di legnatico per uso familiare**

1. Tutti i cittadini potranno chiedere, per esigenze del proprio nucleo familiare, un’assegnazione di piante per uso domestico. Tale assegnazione è a titolo oneroso. Gli interessati potranno presentare richiesta formale all’Agenzia Laore Sardegna. La domanda di assegnazione riporterà la quantità di legname richiesta. Il richiedente dovrà:
  - a) dichiarare i propri dati anagrafici ed il nucleo familiare di appartenenza;
  - b) allegare copia di un documento di identità in corso di validità;
  - c) dichiarare il luogo del taglio della legna da assegnare (comune, località);

- d) dichiarare l'esistenza del caminetto o della caldaia a legna all'interno dell'abitazione;
- e) dichiarare il nominativo di chi eseguirà la raccolta ed il taglio della legna;
- f) dichiarare di effettuare il pagamento del corrispettivo entro il termine fissato nell'autorizzazione;
- g) dare atto di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le norme contenute nel presente regolamento;

Le domande pervenute oltre il termine stabilito verranno accolte con riserva.

2. Il quantitativo massimo di legna assegnabile ad ogni nucleo familiare (lotto) è pari a 100 quintali. Nel caso di fasce frangivento in cui il legnatico presente sia superiore a 100 quintali, ma insufficiente per assegnare due lotti, l'intero quantitativo potrà essere assegnato ad un solo richiedente; nel caso di fasce frangivento il cui legnatico sia richiesto da un frontista, allo stesso potrà essere concesso l'intero quantitativo presente.
3. L'Agenzia, riscontrato l'effettivo diritto di ogni richiedente, instruirà tutte le istanze in base alla normativa regionale sui tagli e procederà alle operazioni di quantificazione, stima e assegnazione. Come per la raccolta della legna secca giacente a terra, verrà presa in esame una sola istanza per nucleo familiare. Le domande dei richiedenti saranno raccolte ed istruite dal Servizio competente. Le richieste verranno istruite rispettando l'ordine cronologico delle istanze pervenute. Successivamente alla relazione istruttoria e alla stima da parte del Servizio competente, l'assegnazione ai cittadini che hanno fatto domanda avverrà con apposita lettera-contratto, contenente tutte le prescrizioni, che dovrà essere sottoscritta per accettazione e riconsegnata dal richiedente assegnatario, con allegata la ricevuta del pagamento del corrispettivo.
4. Assegnato il materiale legnoso, prima dell'inizio delle operazioni di taglio, ogni singolo concessionario dovrà necessariamente effettuare il versamento corrispondente al valore economico del materiale legnoso su conto corrente intestato all'Agenzia Laore Sardegna con indicazione della causale.
5. Gli assegnatari del materiale legnoso per uso familiare dovranno, obbligatoriamente, versare una cauzione pari ad euro 100,00 (cento/00), a garanzia che tutti i lavori verranno eseguiti a regola d'arte e che verranno effettuati tutti i lavori di pulizia e sistemazione delle aree interessate. La cauzione potrà essere

- restituita esclusivamente a seguito di sopralluogo e verbale liberatorio, a cura dei tecnici dell'Agenzia;
6. Gli assegnatari del materiale legnoso per uso familiare dovranno obbligatoriamente concludere le operazioni di taglio e di raccolta del materiale assegnato entro 60 giorni dalla consegna. La ripulitura della zona da cascami e cimali dovrà essere eseguita nell'arco di 30 giorni dalle operazioni di taglio e di raccolta delle piante assegnate. Le operazioni di ripulitura verranno constatate tramite sopralluogo e relativo verbale redatto dai tecnici dell' Agenzia.
  7. In caso di rinuncia o parziale utilizzazione, non sarà eseguito alcun rimborso o restituzione parziale delle somme versate, che verranno trattenute dall'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'istruttoria.
  8. Per il taglio e l'allestimento della legna assegnata per l'uso familiare è consentito l'utilizzo anche della motosega e di altri mezzi meccanici. Le fasi di lavorazione dovranno essere eseguite da personale competente e l'Agenzia sarà sollevata da qualsiasi responsabilità.
  9. Gli assegnatari del materiale legnoso per uso familiare dovranno obbligatoriamente richiedere le eventuali autorizzazioni ad enti terzi e/o a privati, per quanto riguarda sicurezza e transito; inoltre, dovranno rispettare le norme sulla segnaletica e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
  10. In ogni caso tutte le utilizzazioni di materiale legnoso dovranno essere eseguite nel pieno rispetto della normativa forestale nazionale e regionale vigente, nonché delle prescrizioni contenute nel Piano di Assestamento Forestale o di eventuali prescrizioni indicate in sede di autorizzazione dall'Agenzia.
  11. È comunque fatto divieto agli assegnatari di commercializzare la legna ed i prodotti legnosi a qualsiasi titolo; qualora dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione del materiale legnoso concesso ad uso familiare, l'assegnatario e tutto il nucleo familiare non potrà accedere ad altre concessioni di legname per un periodo non inferiore a cinque anni.

#### **Art. 32**

#### **Assegnazione a titolo oneroso di piante per uso diverso da quello familiare: vendita a imprese del settore agricolo o forestale**

1. Le assegnazioni a titolo oneroso di piante, per uso diverso da quello familiare, avvengono tramite procedure ad evidenza pubblica. Con bando vengono stabilite le



modalità per la presentazione delle domande e i criteri di assegnazione. L'avviso è pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia, nonché negli albi per le pubbliche affissioni ed in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico dei Comuni interessati per territorio.

2. Le imprese del settore agricolo o forestale interessate all'acquisto dovranno presentare domanda e offerta economica, secondo quanto previsto dal bando.
3. L'Agenzia potrà assegnare il legnatico secondo il criterio della trattativa privata nei seguenti casi:
  - procedura ad evidenza pubblica andata deserta;
  - urgenza di interventi di manutenzione al fine della messa in sicurezza;
  - necessità di lavori finalizzati alla prevenzione degli incendi;
  - necessità di bonifica a seguito di incendio;
  - modesta quantità di legnatico da assegnare.

#### **Art. 33**

#### **Corrispettivi**

1. Il prezzo stabilito dall'Agenzia per il legnatico (piante in piedi) è fissato in euro 4,00 (quattro/00), iva inclusa, per ogni quintale. Il prezzo potrà essere aggiornato periodicamente secondo l'andamento del mercato.
2. Il mancato pagamento del corrispettivo entro il termine previsto, comporterà la decadenza dall'assegnazione.

### **TITOLO VI**

#### **NORME COMUNI AGLI ALTRI TITOLI, TRANSITORIE E FINALI**

#### **CAPO I**

#### **NORME COMUNI**

#### **Art. 34**

#### **Durata del procedimento**

1. I procedimenti previsti dal presente regolamento devono concludersi entro il termine di 90 giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
2. Ai suddetti procedimenti si applica la normativa vigente in materia di procedimenti amministrativi.

#### **Art. 35**

## **Frazionamenti, Variazioni Catastali, Spese Notarili e di Registrazione**

1. Le spese notarili e di registrazione degli atti sono a totale carico dell'acquirente.
2. Le spese per frazionamenti e/o per variazioni catastali, sono a carico del proprietario.

Al fine di semplificare la procedura di dismissione è possibile, previa autorizzazione dell'Agenzia, che la parte acquirente provveda alla nomina di un tecnico di fiducia per l'espletamento delle pratiche catastali.

In tal caso le spese all'uopo sostenute, preventivamente concordate con l'Agenzia e debitamente documentate, verranno portate in detrazione dal prezzo di vendita.

3. Al fine di favorire la dismissione di reliquati e di piccoli appezzamenti di terreni o frangenti, che non superino la valutazione di stima di euro 1500,00 (millecinquecento/00), l'Agenzia potrà concorrere alle spese notarili, decurtando un importo massimo di euro 1.000,00 dal prezzo di vendita o, se inferiore, fino al raggiungimento del valore del bene.

## **CAPO II**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 36**

##### **Pratiche in fase istruttoria**

1. Le pratiche di vendita che, alla data di approvazione del presente regolamento, si trovino in fase istruttoria, comprese quelle per le quali siano adottate e/o approvate determinazioni, devono essere adeguate alle norme del presente regolamento.

#### **Art. 37**

##### **Inventario e Ricognizione straordinaria del patrimonio**

1. Gli inventari costituiscono la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale.
2. I beni sono valutati secondo le norme del codice civile e conformemente ai criteri di iscrizione e valutazione di cui al principio applicato della contabilità economico-patrimoniale, allegato n. 4/3, al decreto legislativo n.118/2011.
3. Almeno ogni cinque anni, l'Agenzia provvederà alla ricognizione straordinaria e al conseguente rinnovo degli inventari immobiliari.
4. Nel proprio ordinamento contabile le regioni disciplinano le modalità di inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni. L'Agenzia si atterrà alle direttive impartite in merito dalla Giunta della Regione Autonoma della Sardegna.

## **Art. 38**

### **Norme finali**

1. Il presente regolamento, approvato dai competenti organi regionali ex art. 28 della L.R. 13/2006, sarà pubblicato sul sito Internet istituzionale dell’Agenzia.
2. Il Direttore Generale dell’Agenzia, con proprio provvedimento motivato, potrà sottoporre ai competenti Organi della Regione Sardegna modifiche e/o integrazioni al presente regolamento.
3. Il documento “Norme regolamentari per la gestione dei beni provenienti dalle leggi di riforma agraria”, approvato con delibera Commissariale n. 4/2007 del 15 gennaio 2007, è abrogato, così come la Delibera Consiliare n. 401 del 22.12.1999.